



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 9
del 31 GENNAIO 2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AUTORIZZAZIONE DEL GEOM. MARCELLO BOCCA A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA AI DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 1, C.557, L. 311/2004

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00 presso la sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il *dott. Giulio GIRALDI* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza (c.d. scavalco condiviso);
- l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale di cui al periodo precedente: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."*;

ATTESO che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha fornito degli *Orientamenti Applicativi* per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne anche comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun

ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "[...] nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute *pro quota* per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del 414/2018). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RICHIAMATO, l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) il quale prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (c.d. scalvalco d'eccezione);

ATTESO che in materia:

- il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: "Introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 - della legge 311/2004;

VISTO il disposto di cui all'art. 92, comma 1 TUEL a mente del quale "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

PRESO ATTO che:

- il Comune di Albera Ligure aveva avanzato richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, limitatamente all'incarico di RUP dei lavori pubblici (nota del 19.07.2021, assunta al prot. 3688 del 19.07.2021);
- il Comune di Gremiasco aveva avanzato richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, relativamente ad un progetto in corso (nota del 06.08.2021, assunta al prot. 4031 del 07.08.2021);
- il Comune di Fabrica Curone ha avanzato richiesta di autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, limitatamente all'incarico di RUP dei lavori pubblici (nota del 20.01.2022, assunta al prot. 291 del 21.01.2022);

VISTA la volontà del dipendente e ritenuto di poterlo autorizzare, seppur solo provvisoriamente;

PRECISATO che:

- l'utilizzo del dipendente, assunto a tempo pieno e indeterminato, potrà avvenire solo al di fuori del suo normale orario di lavoro e comunque in modo da escludere ogni ipotesi di incompatibilità con l'attività svolta presso il Comune di Cassano Spinola;
- il dipendente sarà impiegato in mansioni attinenti al profilo di appartenenza;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 30.09.2021 con cui già si autorizzava il citato dipendente a prestazioni lavorative al di fuori dell'orario di lavoro, precisamente autorizzando n. otto ore settimanali, sul limite di dodici ore imposto dalla legge;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (n. 48 ore settimanali);
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

VISTO:

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2021;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2021;

VISTO:

- l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- la L. 7.08.1990 n. 241;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 92;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 3 e l'art. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 21;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147- *bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di accogliere le richieste richiamate in parte narrativa dei Comuni di Gremiasco, Albera Ligure e Fabrica Curone e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso i citati comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 4 ore settimanali, dallo 01.02.2022 e fino al 31.07.2022;
3. Di prevedere che con successivo atto, sentite le amministrazioni interessate, vengano ripartite le n. 4 ore settimanali autorizzate;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni interessati;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per assicurare la tempestiva riorganizzazione dell'attività lavorativa da parte dei soggetti interessati.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03 febbraio 2022** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **03 febbraio 2022**

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **03 febbraio 2022** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, **03 febbraio 2022**

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi